



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 17 / 2025

FESTA DEL VOLONTARIATO (5-6 SETTEMBRE 2025) – ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E DI RUMORE

IL SINDACO

VISTA la manifestazione temporanea **FESTA DEL VOLONTARIATO**, a cura dell'Associazione Pubblica Assistenza e Soccorso Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra ODV, col patrocinio del Comune di Castelnovo di Sotto;

CONSIDERATO che la manifestazione è caratterizzata ogni sera da un momento gastronomico con spazio bimbi, seguito da intrattenimento musicale come da locandina allegata, con l'obiettivo di dare risalto e visibilità al Comune di Castelnovo di Sotto;

RILEVATO che la manifestazione in programma può costituire una consistente occasione di richiamo e comportare pertanto un notevole afflusso di persone, con conseguente prevedibile significativo consumo di bevande;

CONSIDERATO che l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine può costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per la tutela dell'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTI:

- il D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come novellato dalla L. 48/2017, che prevede che *"Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti..."*;
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terra di Mezzo;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia del 07/06/2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

RICHIAMATO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 05/08/2024 in atti con Prot. Unione n. 12964/2024;

PRESO ATTO altresì che né il Comune di Castelnovo di Sotto né l'Unione Terra di Mezzo dispongono di un Regolamento per le Attività rumorose temporanee in corso di validità e che dunque, al fine di poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020;

VISTI:

- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la DGR 1197/2020;
- la L.689/1981;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

ORDINA

in materia di sicurezza urbana:

- il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine all'interno e nelle immediate adiacenze dell'area della manifestazione temporanea (Piazza Prampolini, Piazzale Posta, via Gramsci, Parco Rocca e Piazza IV Novembre), ad eccezione dell'area ristoro delimitata in Piazzale Posta, in Castelnovo di Sotto, e per le distese estive autorizzate pertanto per il solo consumo in loco, **dalle ore 18:00 di venerdì 5 settembre alle ore 02:30 di sabato 6 settembre 2025 e dalle ore 18:00 di sabato 6 settembre 2025 alle ore 02:30 di domenica 7 settembre 2025;**
- il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;

in materia di rumore ed inquinamento acustico:

- che gli eventi che si terranno negli spazi della manifestazione siano autorizzati in deroga ai limiti di rumore **dalle ore 18:00 di venerdì 5 settembre alle ore 02:30 di sabato 6 settembre 2025 e dalle ore 18:00 di sabato 6 settembre 2025 alle ore 02:30 di domenica 7 settembre 2025;**
- che tutti gli operatori interessati provvedano affinché durante la manifestazione non venga superato il limite di **85 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;
- che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di **108 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito internet del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione Terra di Mezzo;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale dell'Unione e al Comando

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

Stazione Carabinieri di Castelnovo di Sotto, affinché applichino la presente Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis TUEL;
- in materia di rumore ed inquinamento acustico, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per cui si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui sopra è soggetto ex art. 10, c.3 L.447/1995 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Castelnovo di Sotto, 28/08/2025

Sindaco

FRANCESCO MONICA / ArubaPEC S.p.A.